

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEITE EDENILSON SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DELL’8.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL F.C. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MOLLUSO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A/5 DELL’8.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)

La C.G.F. in parziale riforma del reclamo come sopra proposto dal F.C. Reggio Calcio a Cinque di Reggio Calabria, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Molluso Giuseppe in 4 giornate di gara. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO DELL’A.S.D. LAGHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BROTTA ARIANNA SEGUITO GARA LAGHI/TRASAGHIS DEL 2.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Laghi di Tezze Sul Brenta (Vicenza), riduce la sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 19 Marzo 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete